

COMM. TRIB. PROVINCIALE VARESE - 11/04/2012

In fatto e in diritto

Il sig. Um. Ca. di Carnago (Va) rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Abate ricorreva avverso iscrizione di ipoteca immobiliare su immobili di proprietà al 50% del ricorrente e siti in Carnago.

Il ricorrente chiede di dichiarare illegittima e pertanto inefficace l'iscrizione di ipoteca n° 17615/117 emessa da Equitalia s.p.a. in data 29/11/2010 in quanto sugli immobili in data 24/7/2008 veniva costituito fondo patrimoniale trascritto il 12/8/2008 mentre l'ipoteca è successiva a tale data.

Si costituisce in giudizio Equitalia s.p.a. co sua depositata il 12/9/2011 con la quale chiede rigetto del ricorso sia in fatto che in diritto per le motivazioni in essa elencate.

Questa Commissione, dopo aver esaminato gli atti e sentito la parte presente, alla luce delle risultanze istruttorie ritiene di decidere quanto segue:

1) il via preliminare rileva il proprio difetto di giurisdizione in merito alla impugnativa delle cartelle portanti pretese di carattere non tributario di cui è titolare l'INPS e della relativa iscrizione ipotecaria in quanto ritiene che la giurisdizione spetti al giudice ordinario.

2) In ordine alla invocata illegittimità dell'ipoteca iscritta su beni immobili siti in Carnago in quanto in quanto parti di un fondo patrimoniale costituito il 24/7/2008; questa Commissione osserva che di ipoteca sul fondo patrimoniale parla l'art. 169 che prevede ipoteca proprio tra gli atti che i coniugi possono compiere solo con il consenso di entrambi: si tratta quindi di vincoli imposti ai coniugi al momento in cui intendono compiere atti di alienazione del fondo, tra cui, appunto l'ipoteca. Nella fattispecie siamo in presenza di ipoteca legale che l'art. 77 del 602 riconosce all'Esatri in base al ruolo rispetto alla quale il contribuente deve solo subire e la sua volontà è del tutto irrilevante. Non vi è alcuna alienazione quindi non opera il vincolo di cui all'art. 169 c.c. Anche se volessimo riferirci all'art. 170 c.c. (essendo l'ipoteca prodromica all'esecuzione), detto articolo vieta l'esecuzione per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. L'IRPEF non è un debito contrattualmente assunto, è imposto. Quindi l'iscrizione ipotecaria è da ritenersi valida.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso riferito alle imposte iscritte a ruolo. Dichiarata la propria incompetenza circa i tributi INPS.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio per € 1000,00 (mille).